

## Riconoscimento stabilimento

L'applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 sul territorio nazionale ha comportato una revisione completa della normativa esistente e in particolar modo quella riferita al sistema di autorizzazione degli operatori del settore mangimi. In relazione a questo l'art.33 prevede l'abrogazione della direttiva 95/69/CE, recepita col D.Lgs 123/99 e della direttiva 98/51/CE una delle tre direttive recepite col D.P.R.433/2001.

Il Regolamento (CE) 183/2005 stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti, con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori mediante un controllo dei mangimi lungo tutta la filiera alimentare.

Gli operatori dei mangimi sono direttamente responsabili della sicurezza dei mangimi mediante l'attuazione di procedure basate sull'analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (HACCP), mediante l'applicazione di buone pratiche igieniche, nonché mediante l'utilizzo esclusivo di mangimi provenienti da stabilimenti registrati/riconosciuti ai sensi del presente regolamento.

Il Regolamento (CE) 183/2005 si applica:

- alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l'immissione dei mangimi sul mercato;
- alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;
- alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi".

Si fa presente che per produzione primaria di mangimi si deve intendere la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l'allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un trattamento fisico semplice, quale ad esempio pulitura, imballaggio, stoccaggio, essiccamento naturale e non artificiale con agenti fisici o chimici.

L'estrazione dei minerali non può essere assimilata alla produzione primaria di mangimi.

**Si precisa inoltre che le attività di trasporto, stoccaggio e manipolazione dei prodotti primari tra gli agricoltori e un altro stabilimento sono considerate come attività associate alla produzione primaria di mangimi e quindi sono soggette ai requisiti dell'allegato I. Dal momento in cui tali prodotti sono consegnati ad un altro stabilimento per essere manipolati e lavorati non possono più essere considerati prodotti primari e quindi tali stabilimenti devono rispettare i requisiti dell'allegato II.**

L'attività di miscelazione dei mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza utilizzare additivi o premiscele di additivi, ad eccezione degli additivi per insilaggio, rientra nel disposto dell'art. 5, comma 1 e quindi è da considerare facente parte delle attività connesse alla produzione primaria; se però la miscelazione è effettuata con miscelatori mobili per conto terzi, tale operazione non può essere associata alla produzione primaria e quindi è necessario che tali operatori rispettino i requisiti di cui all'allegato II.

## Il Regolamento (CE) 183/2005 non si applica:

- alla produzione domestica privata di mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;
  - alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
  - alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
  - alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
  - alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.

È opportuno considerare che per fornitura di piccole quantità di prodotti primari si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa; il livello locale deve essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province confinanti.

Pertanto, è inteso che tali attività sono escluse dall'obbligo della registrazione e/o del riconoscimento.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 29/12/2016, n. 10/6077, è stato individuato il SUAP quale soggetto competente per la ricezione da parte dell'utente delle domande e comunicazioni relative:

- al riconoscimento
- all'aggiornamento del decreto
- al cambio di titolarità
- alle modifiche strutturali e/o impiantistiche
- alla cessazione dell'attività.

Una volta ottenuto il riconoscimento, prima dell'inizio dell'attività è necessario presentare apposita **SCIA Condizionata**.